

**Abstract.** *Le norme che disciplinano il comportamento che deve serbare l'intermediario finanziario nella fase precontrattuale, seppure siano poste a salvaguardia non già del solo interesse del consumatore, ma anche dell'interesse pubblico alla efficienza e stabilità del mercato dei valori mobiliari, sono norme di comportamento, la cui violazione, quindi, non implica la radicale nullità (virtuale) nel negozio concluso ma soltanto implicare, qualora ne ricorrano le condizioni e il relativo diritto non si sia prescritto nel consueto termine quinquennale, l'annullabilità dello stesso.*

*Il contratto index-linked presenta sia elementi tipici di un contratto di investimento finanziario sia elementi tipici del contratto di assicurazione. Quanto ai primi, essi possono rinvenirsi nel fatto che l'investimento è soggetto a un triplice rischio: quello di cambio (essendo il titolo denominato con valuta diversa da quella propria dell'investimento), quello sistemico (essendo la resa dell'investimento ancorata a un'obbligazione finanziaria strutturata, indicizzata all'andamento del Nasdaq 100) e quello di controparte (in quanto il pagamento sia delle cedole periodiche che della liquidazione alla scadenza nel caso in cui il cliente sia ancora a vita è condizionato alla solvibilità del soggetto emittente il titolo, vale a dire, in questo caso, una banca austriaca). Quanto ai secondi, essi si rinvergono nel fatto che, in caso di premorienza dell'assicurato (id est: l'investitore), il beneficiario avrà diritto come minimo alla restituzione del capitale versato o, qualora risulti di entità maggiore, il 101% del valore del titolo al momento della liquidazione. Fra le due componenti, quella finanziaria deve ritenersi più elevata, giacché il rischio demografico assunto dalla banca passa in secondo piano rispetto al rischio che assume il cliente, il quale - come detto - muta in funzione di tre diverse variabili.*

*In materia di contratti index-linked stipulati prima della modifica del TUF del 2006, nonostante l'evidente prevalenza della componente finanziaria rispetto a quella assicurativa, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario erano quelli disciplinati nell'allora vigente art. 109, d.lgs. 174/1995, e non già quelli disciplinati dal TUF e dal regolamento CONSOB 11522/1998.*

\* \* \* \* \*

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, prima sezione civile, nella persona del Giudice istruttore dott. C.B. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g (...)

promossa da:

A.M., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. A.M., elettivamente domiciliato in Perugia, (...)

attore

contro

M.V. S.p.a., in persona del procuratore speciale L.S., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dagli avv.ti S.P., A.I, F.S. e R.P., elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza (...)

convenuta

Conclusioni delle parti:

all'udienza del 4 10 2017:

- per l'attore, come in atto di citazione;
- per la convenuta, come in comparsa di costituzione, con richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria.

Oggetto: contratto di intermediazione mobiliare

#### Svolgimento del processo

M.A., con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato innanzi all'intestato Tribunale M.V. Spa, esponendo che in data 26.3.2002, presso la filiale di Arezzo della M.V. spa, stipulava il contratto di conto corrente "Webplus" n (...), versandovi la somma di € 103.291,38, nonché un contratto di assicurazione denominato "Di più money 66", investendo la cifra di € 92.962,24, addebitata direttamente sul conto corrente predetto; ai fini della conclusione di entrambi i negozi si rivelavano decisive le indicazioni fornite da D.M., intermediaria finanziaria della M., la quale presentava il prodotto assicurativo come sicuro, senza rischi e con rendita certa pari al 5,5% netto sul capitale investito; in particolare, gli consegnava una scarna modulistica informativa (sei pagine in tutto), che provvedeva a compilare personalmente, e un foglio singolo contenente la scheda del prodotto assicurativo acquistato.

Ha aggiunto che circa due anni dopo, a seguito del cambio di filiale (da Arezzo a Città di Castello), il nuovo consulente finanziario di M., I.A., gli consegnava la scheda del prodotto "Di più money 68", rappresentante l'effettivo grado di rischio dell'investimento, e tuttavia egli non optò per l'immediato disinvestimento delle somme perché ciò avrebbe comportato una sicura perdita di gran parte del capitale investito; trascorsi gli otto anni di polizza, e segnatamente in data 8.6.2010, gli veniva liquidato l'importo di € 62.237,78, e, quindi, una somma inferiore a quella originariamente investita, con una differenza pari a € 30.859,49, e non otteneva nemmeno gli interessi del 5,5% prospettati in sede di pattuizione, per un ulteriore importo pari a € 9.098,30; queste somme venivano richieste più volte a M. (*in primis* con reclamo del 30.6.2010), la quale tuttavia rispondeva evasivamente e non si presentava nemmeno presso la Fondazione forense di Perugia al fine di addivenire ad una conciliazione.

Ha sostenuto che M, con la condotta serbata dal proprio consulente, contravveniva a molteplici obblighi informativi imposti dalla normativa vigente in capo agli intermediari finanziari, e in particolare quelli previsti: dagli artt. 39 ss. dei regolamenti Consob nn. 11522/98 e 16190/07, relativi all'obbligo di adeguatezza tra condizioni soggettive dell'investitore e prodotto offerto; dagli artt. 8 e 21 della L. 52/1996 (c.d. TUF), che prescrivono una serie di obblighi specifici di correttezza in capo agli intermediari finanziari; dagli artt. 26, 27, 28, 29 e 96 del regolamento Consob 11522/98, che impongono una serie di obblighi informativi sugli intermediari finanziari.

Ha domandato, per questo, l'accertamento della nullità del contratto o la declaratoria di annullamento del medesimo per dolo o errore essenziale o, comunque, la sua risoluzione per inadempimento, in ogni caso con condanna al risarcimento del danno subito, individuato, in particolare, nel lucro cessante derivato dal mancato utilizzo della somma in altro investimento finanziario di sicura - anche se inferiore - remunerazione, come la sottoscrizione di Bot. In subordine, ha domandato l'accertamento della condotta illecita della convenuta, con risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Si è costituita in giudizio M.V. s.p.a., eccependo in via preliminare la prescrizione delle azioni di annullamento, risoluzione e risarcimento del danno. Nel merito, ha rilevato che gran parte della normativa citata dall'attore non trova applicazione nel caso di specie, poiché entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di assicurazione, e che comunque in occasione delle

trattative aveva adempiuto appieno gli obblighi informativi su di sé gravanti, come comprovato dalla dichiarazione da parte del cliente circa la conoscenza ed accettazione delle condizioni di polizza e l'avvenuta consegna e lettura della nota informativa, proponendo peraltro all'attore un prodotto in linea con la sua (dichiarata) propensione al rischio .

Ha aggiunto, inoltre, che l'attore non aveva ricevuto soltanto la somma di € 62.237,78 in sede di liquidazione finale, ma anche le somme riconosciute nelle cedole durante il rapporto, per un importo di ulteriori € 31.804,70, conseguendo pertanto, nel complesso, non già una perdita, ma una plusvalenza di € 1.080,24. Ha domandato, dunque, il rigetto di tutte le domande attoree nonché, in via riconvenzionale e solo subordinatamente all'accoglimento delle domande restitutorie e risarcitorie dell'attore, la condanna di quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme medio tempore corrispostegli.

All'udienza di comparizione del 11.4.2012 l'attore eccepiva il difetto di legittimazione a proporre la domanda riconvenzionale in capo al procuratore speciale di M.

In ragione della ritenuta sufficienza delle prove documentali prodotte dalle parti ai fini del decidere, non è stata posta in essere attività istruttoria e la causa è stata trattenuta in decisione in data 4.10.2017, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La convenuta, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che l'intermediario finanziario, nel caso di specie, non era M.V. S.p.a., bensì Banca M. S.p.a.

#### Motivazione

Deve anzitutto disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata (ritualmente, trattandosi di mera difesa, sottratta alle preclusioni di rito) in comparsa conclusionale dalla convenuta essendo stato stipulato il contratto su un modello intestato a M.V. S.p.a, la quale, come confermato da tutta la documentazione successiva, ha assunto la qualità di controparte contrattuale dell'attore, M.A.

Né in senso contrario può invocarsi il fatto che il contratto sia stato materialmente stipulato presso l'agenzia di Banca M. di Arezzo perché attenendo ciò a profili di carattere organizzativo interni al gruppo M. non può certo incidere sul fatto che l'agente che ha materialmente contrattato con l'attore, vale a dire D.M., agisse in qualità di procurator - e non di semplice mandataria – dell'odierna convenuta. Ciò peraltro è inconfutabilmente confermato dalla missiva che la stessa convenuta inoltrava all'attore in data 10.8.2010 (doc. 9 del fascicolo della parte attrice), ove D.M. viene definita «nostra collaboratrice fino al 30 settembre 2013» e si aggiunge che «per tramite» della stessa l'attore «ha sottoscritto la polizza DiPiù Money 68 Dollaro». Avendo cioè l'agente agito come *longa manus* di M.V. S.p.a., spendendone il nome, non v'è dubbio che, da un punto di vista sostanziale, sia stata proprio quest'ultima ad agire in qualità di intermediario finanziario.

Tanto premesso, giova soffermarsi brevemente sull'insieme dei principi giurisprudenziali connessi alla tematica della violazione degli obblighi informativi precontrattuali da parte degli intermediari finanziari e sulla rilevanza di tale violazione, e in particolare se la stessa possa in qualche modo incidere sulla validità del contratto o assuma peso sotto il profilo risarcitorio, anche a prescindere dalla invalidità del negozio. Ebbene, è stato chiarito che la disciplina avente ad oggetto la condotta precontrattuale degli intermediari finanziari ha carattere imperativo, come tale inderogabile dalle parti (v. Cass. SS.UU n. 26724/2007). La violazione di uno degli obblighi previsti, tuttavia, non implica necessariamente la nullità (virtuale) del contratto successivamente concluso, e ciò in quanto non tutte le norme, ancorché imperative, sono funzionalmente identiche. Da questo punto di vista, deve valorizzarsi la distinzione tra norme di comportamento (dei contraenti) e norme di validità (del contratto): solo la violazione delle seconde conduce alla declaratoria di nullità del negozio, mentre la violazione delle prime, quantomeno ove regolino la fase generica del rapporto negoziale, può

incidere sulla validità del negozio non già in termini di nullità, bensì di annullamento (per dolo o errore) o di rescissione, e può implicare la responsabilità (precontrattuale) di cui all'art. 1337 c.c. Nell'ambito dell'intermediazione finanziaria quelle poste dal legislatore sono regole di comportamento, sicché la loro violazione non implica senz'altro la radicale nullità del contratto (v. sent. Cass. SS.UU cit).

Le Sezioni Unite hanno dato seguito alla c.d. teoria dei vizi incompleti, ampliando il novero della responsabilità precontrattuale oltre le classiche ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ovvero della stipula di un contratto invalido o inefficace, ravvisandola anche qualora il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il risarcimento deve essere commisurato al c.d. danno differenziale, e cioè al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. Che possa sussistere una responsabilità precontrattuale anche in caso di contratto validamente concluso è del resto confermato proprio dal codice civile: norma indice, da questo punto di vista è l'art. 1440 c.c. sul dolo incidente, che attribuisce al contraente raggirato in maniera non determinante il diritto a domandare il risarcimento del danno, da qualificarsi come differenziale nei termini sopra esposti, senza che tuttavia venga intaccata la validità del contratto. In definitiva, costituisce ormai patrimonio acquisito (si veda, più di recente, Cass. 21255/2013) che la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario non implica mai la nullità del contratto, ma può portare al suo annullamento ove tale violazione traccimi in artificio o raggirato (e quindi in dolo) o determini un errore essenziale e riconoscibile in capo al cliente. Inoltre, e a prescindere dai profili attinenti alla validità del contratto, il cliente ha diritto al risarcimento del danno differenziale, potendo rispondere l'intermediario finanziario a titolo di responsabilità precontrattuale.

Tale premessa, di per sé sola, consente di addivenire al rigetto della prima domanda attorea, vale a dire quella finalizzata ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto. Ciò in quanto - come già chiarito - le norme che disciplinano il comportamento che deve serbare l'intermediario finanziario nella fase precontrattuale, seppure siano poste a salvaguardia non già del solo interesse del consumatore, ma anche dell'interesse pubblico alla efficienza e stabilità del mercato dei valori mobiliari, sono norme di comportamento, la cui violazione, quindi, non implica la nullità (virtuale) nel negozio concluso.

Diversamente, la violazione delle suddette disposizioni astrattamente può senz'altro implicare l'annullabilità del contratto ove ne ricorrano le condizioni. Sennonché, nel caso di specie, l'accertamento della sussistenza del dolo-vizio o dell'errore essenziale è a monte precluso, essendo fondata l'eccezione preliminare esperita dalla convenuta, prescrivendosi l'azione di annullamento, ai sensi dell'art. 1442 c.c., in cinque anni, e coincidendo il *dies a quo* del termine prescrizione con il «giorno in ... è stato scoperto l'errore o il dolo».

Ebbene, e del tutto pacifico - perché rappresentato dallo stesso attore nei propri scritti difensivi, ma anche perché emergente dalla documentazione in atti (in particolare, si veda il doc. 8 del fascicolo della stessa parte attrice) - che M.A. si sia accorto del (presunto) raggirato o comunque di essere caduto in errore essenziale al più tardi nel corso dell'anno 2004, quando l'agente della filiale di Città di Castello gli avrebbe consegnato la modulistica completa del prodotto sottoscritto due anni prima. Se ne trae che il diritto ad ottenere la declaratoria di annullamento del contratto si è prescritto nel corso del 2009 e che l'azione in questa sede esperita, essendo stato notificato l'atto di citazione in data 25.11.2011, è quindi tardiva.

L'attore ha anche domandato la risoluzione giudiziale del contratto, individuando l'inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) nella violazione delle norme di comportamento che investono l'intermediario finanziario nella fase precontrattuale. La convenuta ha eccepito anche in questo caso l'intervenuta prescrizione dell'azione, invocando l'applicazione del termine annuale (o biennale) previsto dall'art. 2952 comma 2 c.c., disposizione che disciplina la prescrizione in materia di assicurazione. Per il vero, ancorché la giurisprudenza di merito maggioritaria sia dell'avviso che le polizze *index-linked* (analoghe a quella stipulata tra le parti) vadano qualificate come contratti assicurativi, che quello concluso tra le parti sia un puro contratto di assicurazione sulla vita può per molte ragioni dubitarsi (sul punto si tornerà *infra*).

Cionondimeno, un'indagine accurata sulla natura giuridica del negozio che viene in interesse nel caso di specie non si rivela necessaria in quanto l'azione di risoluzione - che sia o meno prescritta - è da ritenersi *ictu oculi* infondata. Infatti, il rimedio della risoluzione è posto dal legislatore per tutelare la parte contrattuale in caso di vizio funzionale del negozio, e cioè qualora il contratto, pur perfettamente valido ed efficace, non sia stato correttamente eseguito dall'altra parte. La violazione delle regole di comportamento nella fase precontrattuale, invocata a sostegno della propria pretesa dall'attore, non può quindi giustificare la risoluzione del contratto, essendo avvenuta nella fase antecedente alla stipula e contratto, e quindi prima ancora che sorgessero le rispettive obbligazioni per le parti. Né, a un esame obiettivo della documentazione in atti, può dirsi che M. non abbia adempiuto a qualcuna delle obbligazioni pattiziate previste. Invero, come si evince dal prospetto finale (doc. 7 del fascicolo della parte attrice), la convenuta nel corso degli otto anni del rapporto ha liquidato le otto cedole, applicando il tasso lordo del 6,20%, e alla fine del rapporto, essendo l'attore ancora in vita, ha liquidato l'importo finale applicando il corrente tasso di cambio tra dollaro ed euro, come contrattualmente previsto. Il contratto, insomma, ha avuto il suo fisiologico andamento, e peraltro, per quanto la somma finale liquidata all'attore sia risultata di molto inferiore a quella originariamente investita a causa del tasso di cambio a lui sfavorevole (possedendo, al momento della stipula del negozio, più valore il dollaro e viceversa, al momento della conclusione dello stesso, avendo acquisito maggior forza la valuta europea), l'importo complessivo conseguito (dato dalla somma tra gli importi periodici dati dalle cedole e la liquidazione finale) è comunque superiore alla somma originariamente investita per un importo di € 1.080,24.

Rimane da vagliare l'ulteriore domanda promossa dall'attore, ossia quella volta all'accertamento di una responsabilità della convenuta per la violazione delle norme comportamentali più volte richiamate e alla conseguente condanna al risarcimento del danno. Come già detto, tale domanda va inquadrata — e lo stesso attore lo fa — nell'alveo della responsabilità precontrattuale, la quale può sussistere anche a prescindere dall'invalidità nel negozio concluso. La convenuta ha eccepito anche in questo caso l'intervenuta prescrizione, invocando nuovamente l'art. 2952 comma 2 c.c. (che, tuttavia, non può sicuramente trovare applicazione in questo caso) o comunque l'art. 2947 c.c. in materia di prescrizione del diritto al risarcimento dal danno da fatto illecito. Quest'ultima eccezione va seriamente presa in considerazione, giacché il termine quinquennale decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato, di talché, ove l'art. 2947 c.c. trovasse applicazione, sicuramente il diritto risarcitorio sarebbe prescritto, collocandosi il fatto illecito al momento della stipula del contratto (2002).

L'applicabilità dell'art. 2947 c.c. presuppone la qualificazione della responsabilità di cui all'art. 1337 c.c. in termini di responsabilità extracontrattuale; ed in effetti è proprio questa la tesi tradizionale, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. 4051/1990). Sennonché, recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che tale responsabilità vada invece ritenuta *latu sensu* contrattuale, secondo il paradigma dell'art. 1218 c.c., facendo applicazione della

teoria del “contatto sociale qualificato” (il caso concerne l'accertamento della responsabilità della P.a., nella sua veste di stazione appaltante, che aveva annullato d'ufficio un'aggiudicazione o aveva visto annullare giudizialmente il medesimo provvedimento di aggiudicazione, con violazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione con lesione dell'affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità dell'aggiudicazione: Cass. 25644/2017), sicché essendo attratta nell'alveo dell'art. 1218 c.c. - il contatto sociale rappresentando un fatto idoneo a produrre obbligazioni, *ex art.* 1173 c.c. - consegue l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c.

Ebbene, si ritiene che anche nell'ipotesi in esame la responsabilità precontrattuale assuma la veste di responsabilità *latu sensu* contrattuale, sussistendo tra l'intermediario finanziario e il cliente un rapporto di contatto sociale qualificato. Posto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «l'applicazione del disposto dell'art 1218 cod. civ. oltre i confini propri del contratto ad ogni altra ipotesi in cui un soggetto sia gravato da un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, si giustifica considerando che quando l'ordinamento impone a determinati soggetti, in ragione della attività (o funzione) esercitata e della specifica professionalità richiesta a tal fine dall'ordinamento stesso, di tenere in determinate situazioni specifici comportamenti, sorgono a carico di quei soggetti, in quelle situazioni previste dalla legge, obblighi (essenzialmente di protezione) nei confronti di tutti coloro che siano titolari degli interessi la cui tutela costituisce la ragione della prescrizione di quelle specifiche condotte», e che la responsabilità da contatto sociale può quindi sorgere laddove un soggetto dotato di specifica professionalità abbia violato «obblighi preesistenti di comportamento posti a carico di un soggetto dalla legge per la tutela di specifici interessi di coloro che entrano in contatto con l'attività di quel soggetto, che la legge stessa regola» (Cass. 11642/2012), l'intermediario finanziario possiede indubbiamente i tratti di soggetto qualificato, essendo un esperto del settore al quale il cliente si avvicina riponendo affidamento sulle sue affermazioni e sui suoi comportamenti. Più precisamente il contatto sociale discende proprio dall'esistenza di una serie di obblighi di protezione legislativamente previsti a carico dell'intermediario finanziario, il quale deve approcciarsi con il cliente avendo ben presente che si trova di fronte un soggetto debole.

In definitiva, dunque, non può trovare accoglienza l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta, in quanto la responsabilità *ex art.* 1337 c.c. assume, ad avviso del Giudicante, natura *latu sensu* contrattuale, con applicazione del termine ordinario decennale, sicché l'attore, nel momento in cui ha diffidato M. e anche quando ha agito in giudizio (in entrambi i casi interrompendo il decorso del termine), era ancora titolare del diritto al risarcimento del danno.

Ciò detto, occorre esaminare nel merito la domanda, tenuto conto che, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità *ex art.* 1218 c.c. per le ragioni già ampiamente descritte, l'onere della prova segue le regole proprie di questo tipo di responsabilità (cfr. Cass. SS.UU n. 13533 del 2001). Ne consegue, come è noto, che spetta al creditore allegare l'inadempimento altrui, nel caso di specie avente ad oggetto la violazione degli obblighi di protezione legislativamente previsti, e provare la sussistenza di un danno causalmente connesso all'inadempimento, che nel nostro caso va qualificato come danno c.d. differenziale; di converso, spetta al debitore provare di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni su di lui incombenti o di non averlo potuto fare per impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.

L'inadempimento allegato dall'attore - come più volte detto - consiste nella violazione di una serie di obblighi legislativi. Occorre tuttavia chiarire quali di questi obblighi trovino applicazione nel caso di specie, trattandosi di un aspetto controverso tra le parti. Invero, l'attore è dell'avviso che M. avrebbe dovuto rispettare sia l'art. 21 del d.lg. 58/1998 (c.f. TUF) sia gli artt. 28 ss. del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, e cioè sull'assunto che quello negoziato tra le parti sia uno

strumento finanziario. Di contro, la convenuta eccepisce che il contratto sottoscritto tra le parti abbia natura assicurativa e pertanto non soggiacerebbe alle predette disposizioni in quanto soltanto della legge 252/2005 e - soprattutto - del d.lg. 303/2006 le stesse sarebbero state estese anche ai «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione», e quindi in data successiva a quella di conclusione del negozio.

Va premesso che il contratto *index-linked* (quale è quello concluso tra le parti) presenta sia elementi tipici di un contratto di investimento finanziario sia elementi tipici del contratto di assicurazione. Quanto ai primi, essi possono rinvenirsi nel fatto che l'investimento è soggetto a un triplice rischio: quello di cambio (essendo il titolo denominato con valuta diversa da quella propria dell'investimento), quello sistemico (essendo la resa dell'investimento ancorata a un'obbligazione finanziaria strutturata, indicizzata all'andamento del Nasdaq 100) e quello di controparte (in quanto il pagamento sia delle cedole periodiche che della liquidazione alla scadenza nel caso in cui il cliente sia ancora in vita è condizionato alla solvibilità del soggetto emittente il titolo, vale a dire, in questo caso, una banca austriaca). Un rischio ben evidenziato nei prospetti informativi, i quali sottolineano che l'investimento potrebbe perfino finire per essere del tutto annullato. Quanto ai secondi, essi si rinvergono nel fatto che, in caso di premorienza dell'assicurato (*id est*: l'investitore), il beneficiario avrà diritto come minimo alla restituzione del capitale versato o, qualora risulti di entità maggiore, il 101% del valore del titolo al momento della liquidazione. Fra le due componenti, quella finanziaria deve ritenersi più elevata, giacché il rischio demografico assunto da M. passa in secondo piano rispetto al rischio che assume il cliente, il quale - come detto - muta in funzione di tre diverse variabili.

Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, la prevalente componente finanziaria del contratto non implica, per ciò solo, che tale contratto soggiacesse alla normativa sopra richiamata al momento della stipula. Infatti, il legislatore solo con la novella del TUF intervenuta nel 2006, ha inteso ricondurre in tale disciplina proprio il tipo di prodotto qui in esame, definendo «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione» come «le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (art.1, comma 1, lett. w-bis), e quindi anche le assicurazioni sulla vita «le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento» (art. 2, comma I, d.lgs. 209/2005). Da tutto ciò consegue che la convenuta dovesse conformarsi non già al TUF e al succitato regolamento CONSOB, bensì all'allora vigente d.lgs. 174/1995, e segnatamente al suo art. 109, norma che, a un esame della documentazione, risulta essere stata rispettata.

Invero, dal doc. 3 di parte attrice si evince che quest'ultima, contestualmente alla stipula della polizza, abbia preso visione delle condizioni generali di contratto e abbia altresì letto la Nota informativa consegnatale.

La sottoscrizione della clausola finale della polizza, che appunto attesta la consegna tanto delle Condizioni generali quanto della Nota informativa - che contiene una raffigurazione più che congrua dei rischi connessi alla sottoscrizione della polizza-, non è stata infatti disconosciuta dall'attore, sicché la consegna delle stesse deve ritenersi provata.

Si aggiunga che non può ritenersi in qualche misura ingannatoria l'indicazione a penna del tasso di rendimento del capitale netto (doc. 4 di parte attrice), trattandosi della mera specificazione di un dato indicato come lordo, ed essendo assai difficile credere che all'attore sia stato prospettato un rendimento certo del 5,5% netto sull'intero capitale investito, trattandosi di rendimento che perfino nel 2002, in un momento in cui la congiuntura economico-finanziaria era sicuramente più favorevole di quella attuale, risultava palesemente incongruo per eccesso.

Non può nemmeno sostenersi che M. abbia spinto l'attore a sottoscrivere una polizza non adatta alla sua propensione di rischio. Questi, infatti, al momento della stipula del contratto ha manifestato una propensione al rischio di tipo "medio", e il prodotto offerto è riconducibile certamente alla fascia di rischio medio dal momento che, pur esistendo astrattamente il rischio di veder azzerato il proprio investimento, il soggetto emittente il titolo finanziario era una banca con alto grado di *rating* internazionale.

Per tutte queste ragioni, deve rigettarsi anche la domanda di risarcimento del danno esperita dall'attore.

Rimane evidentemente assorbita la disamina della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, essendo la stessa subordinata all'accoglimento delle domande di controparte.

Venendo infine alle spese di lite, esse seguono la piena soccombenza dell'attore, secondo la regola di cui l'art. 91 c.p.c., e sono liquidate direttamente in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, essendosi l'ultima attività difensiva conclusa dopo l'entrata in vigore dello stesso.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, in persona del Giudice istruttore dott. C.B., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, difesa, deduzione ed eccezione disattesa:

- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore M.A. a rifondere alla convenuta M. V. s.p.a., in persona del procuratore speciale, le spese processuali, che liquida in 7.600,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario delle spese generali come per legge.

Perugia, 1.2.2018

Il Giudice